



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 14974/14

Deliberazione n. 47

## **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2014

VERBALE N. 53

Seduta Pubblica del 29 luglio 2014

Presidenza: CORATTI - MARINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno di martedì ventinove del mese di luglio, alle ore 11,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori — sono le ore 12,10 — il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, D'Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e gli Assessori Caudo Giovanni, Improta Guido, Leonori Marta, Marinelli Giovanna, Marino Estella, Ozzimo Daniele, Pancalli Luca e Scozzese Silvia.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori — sono le ore 16,20 — il Presidente Mirko CORATTI assume la presidenza dell' Assemblea.

(OMISSIS)

125<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 22 luglio 2014 n. 70)

**Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (Tasi).**

Premesso che con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), è stata disposta l'istituzione dell' imposta unica comunale (IUC) a decorrere dall' anno 2014;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata L. n. 147 del 2013, la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell' immobile, e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Che l'articolo 1, commi 690 e 692, della L. n. 147 del 2013 stabilisce che la IUC sia applicata e riscossa dal Comune, che designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all' imposta medesima;

Che, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della L. n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 8 marzo 2014, n. 16 in corso di conversione, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell' accertamento e della riscossione della Ta.Ri., ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Che in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 701, della L. n. 147 del 2013, per tutto quanto non previsto dalla legge medesima, si applicano alla IUC le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Che l'articolo 1, comma 702, della L. n. 147 del 2013 ha espressamente confermato, anche per l'imposta unica comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in base al quale il comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che, in coerenza con la predetta disposizione legislativa, l'articolo 1, comma 682, della L. n. 147 del 2013, prevede che i Comuni stabiliscano, con Regolamento da adottare ai sensi del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la disciplina per l'applicazione della IUC precisando, per le componenti Tasi e Ta.Ri., gli elementi che devono essere definiti in sede regolamentare;

Che, nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, si ritiene di procedere alla stesura di un Regolamento che disciplini l'imposta unica comunale (IUC) e comprenda le disposizioni concernenti l'IMU e la Tasi in quanto, sebbene l'IMU abbia carattere patrimoniale e la Tasi afferisca ai servizi (indivisibili), i due tributi presentano diverse correlazioni (base imponibile, dichiarazione), mentre la Ta.Ri. ha caratteristiche così peculiari che richiedono, anche per esigenze di semplificazione, di essere disciplinate in un apposito Regolamento;

Considerato che, per quanto attiene all'imposta municipale propria, l'articolo 1, comma 703, della L. n. 147 del 2013 fa salva la disciplina dettata per la sua applicazione;

Che la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi che ne hanno mutato alcuni elementi significativi;

Che la medesima Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) introduce alcune modifiche di carattere sostanziale nella disciplina dell'imposta municipale propria, di cui è necessario tener conto;

Che, in particolare, l'articolo 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013 intervenendo sull'articolo 13, commi 2, 5 e 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che:

- a) l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui;
- c) l'imposta municipale propria non si applica ai seguenti immobili:
  - unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad Ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- d) il coefficiente moltiplicatore applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è pari a 75;
- e) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Che l'articolo 1, comma 708, della L. n. 147 del 2013 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Che l'articolo 1, commi 719 e 721, della L. n. 147 del 2013 introduce specifiche disposizioni per gli Enti non commerciali riguardo le modalità di invio della dichiarazione e di versamento dell'imposta, stabilendo che detti Enti devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica e che il versamento deve essere effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento;

Considerato, inoltre che, con riferimento al Tributo sui servizi indivisibili (Tasi), l'articolo 1, comma 669, della L. n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. f), del D. L. n. 16 del 2014, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce quale presupposto impositivo della Tasi il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

Che ai sensi del comma 671 dell'articolo 1, L. n. 147 del 2013, la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le predette unità immobiliari, con vincolo di solidarietà nell' adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in caso di pluralità di possessori o di detentori, e fermo restando quanto disposto nei successivi commi 672, 673 e 674, in relazione a specifiche fattispecie;

Che la base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell' imposta municipale propria (IMU), così come espressamente stabilito all'articolo 1, comma 675, della L. n. 147 del 2013;

Che l'articolo 1, comma 676, della L. n. 147 fissa l'aliquota di base della Tasi nella misura dell' 1 per mille, con possibilità per i comuni di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Che, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 677, il Comune nel determinare l'aliquota applicabile deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che, comunque, per l'anno 2014 l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;

Che, l'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16 del 2014, in corso di conversione, prevede, per l'anno 2014, la possibilità per i comuni di superare i limiti sopra indicati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Che, ai sensi del comma 678 dell'articolo 1, L. n. 147 del 2013 l'aliquota massima della Tasi applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, non può comunque eccedere l'1 per mille;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della L. n. 147 del 2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;

Che la disposizione legislativa sopra richiamata prevede l'obbligo per l'occupante dell' immobile di versare la Tasi nella misura compresa tra il 10% ed il 30%, dell'ammontare complessivo del Tributo, mentre il residuo (70% — 90%) deve essere assolto dal titolare del diritto reale, demandando ai comuni di definire in sede regolamentare le misure delle percentuali applicabili;

Che, al riguardo, si ritiene di fissare la quota della Tasi dovuta dall'occupante dell' immobile nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre la restante quota dell'80% è a carico del titolare del diritto reale sul medesimo immobile;

Che il citato articolo 1 del D.L. n. 16 del 2014 è intervenuto anche sul versamento della Tasi stabilendo che, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, lo stesso deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, attribuendo ai comuni la potestà di definire le scadenze di pagamento della Tasi;

Che, comunque, per il versamento della Tasi devono prevedersi almeno due rate a scadenza semestrale, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto Legge 16 marzo 2014, n. 16 convertita con la legge 2 maggio 2014, n. 68;

Considerato che, in data 22 luglio 2014, il Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 22 luglio 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell' articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull' impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Considerato che, in data 22 luglio 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all' oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Che in data 28 luglio 2014, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi dell' art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

L'OREF di Roma Capitale

F.to: S. Conti, G. Gismondi";

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell' articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la proposta, in data 23 luglio 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XV hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste:

Municipio I:

— all'art. 13 eliminare il punto f) e aggiungere il punto r) "I fabbricati e gli immobili occupati senza titolo, esclusi gli immobili invenduti, per i quali non sia possibile il pieno godimento del diritto di proprietà e del possesso da parte del legittimo proprietario".

**Municipio XIV:**

- all' art. 10 prevedere la devoluzione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, calcolata l'aliquota 0,76% al Comune stesso.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 28 luglio 2014 in merito alle richieste formulate dai Municipi ha rappresentato quanto segue:

**Municipio I:**

- l'emendamento non viene accolto in quanto si pone in contrasto con normativa primaria (articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni).

**Municipio XIV:**

- la richiesta non viene accolta non risulta innovativa rispetto a quanto già previsto nell' articolo 10, comma 2, della Proposta in oggetto, dove, con riferimento alla riserva del gettito IMU allo Stato, è disposto che "I Comuni possono aumentare l'aliquota standard dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo caso il maggior gettito IMU è destinato a Roma Capitale".

**L'ASSEMBLEA CAPITOLINA****DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa:

di approvare il Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (Tasi), come di seguito indicato: